




STATUTO

Fondazione Sella

Via Corradino Sella, 10
13900 Biella

+39 015 2522445
fondazionesella@fondazionesella.org
www.fondazionesella.org

FONDAZIONE SELLA



Riconosciuta il 5 Agosto 1981 con
Decreto n. 6194 del Presidente della Giunta Regionale Piemontese.

Stemma e motto sono stati concessi con
Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Gennaio 2000.

STATUTO

Approvato con Atto Costitutivo 12 luglio 1980
modificato il 28 maggio 1988
modificato il 28 novembre 1998
modificato il 7 maggio 2021

Art. 1

Denominazione

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Sella", organizzazione non lucrativa di utilità sociale, abbreviabile in ONLUS.

A decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore l'acronimo "ONLUS" verrà sostituito dall'acronimo "ETS" o dalla locuzione "Ente del terzo settore", che dovranno essere utilizzati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Fino al suddetto termine la Fondazione agirà in conformità al Decreto Legislativo 460 del 1997, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e alle relative norme di attuazione.

Stemma, motto ed eventuali marchi potranno essere registrati con la finalità di preservare l'identità storico-culturale della Fondazione. I contenuti e la struttura della Fondazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democraticità.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

La Fondazione è retta dal presente statuto e dalle norme di legge vigenti tempo per tempo in materia.

Art. 2

Sede

La sede della Fondazione è in Biella, Via Corradino Sella n. 10.

Art. 3 **Scopo**

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (ai sensi del D. Lgs. 117/2017), e in particolare svolge attività di interesse culturale, anche con finalità educative, di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale, economico e sociale (riconducibili alle categorie di cui all'art. 5, comma 1, lettere d, e, f, i, D. Lgs. 117/2017). Il suo scopo specifico, insieme alle attività direttamente connesse o accessorie, è promuovere, curare e favorire, con finalità di educazione, istruzione e ricerca scientifica, la tutela e la valorizzazione delle cose d'interesse storico-artistico, archivistico e bibliografico di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Vi sono comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, con particolare attenzione alla raccolta delle testimonianze e alla conservazione, conoscenza e valorizzazione delle memorie, del patrimonio morale e creativo della famiglia Sella della Sella di Mosso, ossia dei discendenti di Bartolomeo Cravello Sella, vissuto tra la fine del secolo XVI e l'inizio del secolo XVII, e di altre realtà di valore storico-culturale, onde siano di insegnamento e supporto alle presenti e alle future generazioni, per essere e operare al meglio, in clima di concordia, unità e vicendevole aiuto, nello spirito tradizionale.

A tale fine e nell'ambito dello stesso la Fondazione:

- a) conserva i documenti originariamente costituenti l'"Archivio Sella - San Gerolamo";
- b) raccoglie, acquisisce, conserva, e valorizza documenti, materiale documentario e pubblicazioni riguardanti o attinenti la famiglia Sella, di cui al primo comma del presente articolo, con i suoi discendenti e riguardanti e attinenti altre famiglie, imprese ed enti di interesse storico-culturale;
- c) raccoglie, acquisisce, conserva e valorizza documenti, materiale documentario e pubblicazioni nonché ogni altra documentazione

che la Fondazione ritenesse di acquisire per meglio conseguire il proprio scopo;

d) acquista, riceve a qualsiasi titolo - di diritto reale e/o di godimento - e conduce beni mobili e immobili utili ai propri fini istituzionali, conservandoli, valorizzandoli e gestendoli, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;

e) promuove e organizza studi e ricerche, anche mediante incontri, convegni, seminari, conferenze, pubblicazioni, esposizioni e ogni altra iniziativa conforme allo scopo;

f) promuove e organizza attività dedicate a istruzione e formazione, con particolare attenzione alla qualità e all'efficacia dei contenuti, sempre coerenti con gli obiettivi statutari. Tali attività saranno rivolte specialmente alle nuove generazioni, alla loro crescita personale e professionale;

g) promuove la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio, in quanto frutto delle interrelazioni tra uomo e natura e parte essenziale del patrimonio culturale. Promuove in particolare lo sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente;

h) promuove e/o partecipa a Enti, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni aventi scopi simili o complementari; collabora con gli stessi anche mediante accordi e convenzioni;

i) accetta sovvenzioni, contributi, donazioni, oblazioni, lasciti e legati ereditari, conservando memoria dei propri benefattori;

l) concede sovvenzioni e può assegnare borse di studio nonché contributi di ricerca;

m) può compiere quant'altro necessario al conseguimento dello scopo.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, anche di tipo commerciale, a titolo esemplificativo legate a vendita di ristampe,

pubblicazioni e sponsorizzazioni, purché queste siano secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali, secondo i criteri e i limiti definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel caso in cui la Fondazione eserciti attività diverse, il Consiglio di Amministrazione dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di Bilancio, ai sensi dell'Art.13 c.6 del D.Lgs. 117/2017.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali la Fondazione può altresì:

i) stipulare negozi giuridici, atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni e attività deliberate, tra cui - senza che l'elenco debba considerarsi tassativo ed esaustivo - la stipula di finanziamenti e mutui, a breve e lungo termine, la concessione di garanzie, la partecipazione in società di scopo, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato ovvero l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie o altro diritto reale, di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati;

ii) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o che comunque detenga o posseda, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;

iii) acquisire strutture e risorse strumentali in genere necessarie al perseguimento delle proprie finalità.

Art. 4

Patrimonio ed entrate

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione versato al momento della sua costituzione dai Fondatori originari, comprensivo di beni mobili e immobili, elargizioni o contributi da

parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione, nonché dagli incrementi che ciascuno dei Fondatori entrati successivamente e degli altri benefattori ha predisposto nel tempo e riterrà di predisporre.

Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione. In particolare è costituito:

a) dal materiale documentario conferito dai Fondatori originari, elencato nell'Atto costitutivo del 12 luglio 1980, comprendente: fondi archivistici; libri, opuscoli e pubblicazioni in genere; negativi e stampe fotografiche; mappe, stampe e disegni; oggetti di interesse storico, scientifico, etnografico, iconografico e altri; campionari tessili; altro materiale, in qualsiasi forma rappresentato e con qualsivoglia tecnologia, che possa contribuire al miglior perseguimento degli scopi istituzionali, nonché da successivi incrementi dello stesso che le siano già pervenuti o che potranno pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, eventualmente integrati dai contributi finanziari necessari alla conservazione e gestione dei medesimi.

Viene e verrà mantenuta memoria della provenienza originaria del materiale documentario comunque conferito.

Il materiale documentario può essere ricevuto dalla Fondazione anche in deposito, eventualmente accompagnato dai contributi finanziari necessari a far fronte alle spese che ne conseguissero, ovvero in comodato ai sensi dell'articolo 1803 e seguenti del Codice Civile.

Il materiale documentario che costituisce strumento specifico per il perseguimento dello scopo è inalienabile. Può essere conservato sia presso la sede della Fondazione sia altrove. In particolare, per motivi di sicurezza, può essere depositato temporaneamente presso un Archivio di Stato o altro Ente istituzionalmente preposto alla tutela e conservazione degli archivi ai sensi delle leggi vigenti o ad altra entità in grado di garantirne la tutela e la conservazione, o affidato a tali enti i quali, se possibile, ne manterranno la collocazione originaria, il tutto previa delibera di approvazione dell'Assemblea dei Fondatori con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti;

b) dal fondo di dotazione iniziale disposto dalla Banca Sella di Biella e da altre attività finanziarie, nonché dalle successive variazioni delle medesime a qualsiasi titolo;

c) dai beni mobili e immobili posseduti, nonché da tutti gli altri beni, mobili o immobili, che sono pervenuti o che ulteriormente pervenissero da parte dei Fondatori o di terzi, in qualsivoglia modalità, compreso l'acquisto a titolo oneroso.

Le entrate della Fondazione sono costituite dai redditi dei beni di cui sopra, da eventuali sussidi ed erogazioni liberali, da contributi, da proventi e/o contributi legati alla partecipazione a bandi di natura pubblica o privata, donazioni, oblazioni, lasciti e legati ereditari di qualsivoglia tipo, e dai proventi di manifestazioni culturali, di iniziative e di attività, anche commerciali, direttamente connesse allo svolgimento delle attività istituzionali o comunque ad esse strumentali.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per il perseguimento delle attività previste nell'oggetto della Fondazione, con divieto di distribuzione degli stessi nonché di eventuali fondi, riserve o capitale, sotto qualunque forma diretta o indiretta, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altri enti del terzo settore aventi attività affini o analoghe a quelle della Fondazione.

Per assicurare l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106 e D. Lgs. 117/2017, si applica, in ogni caso, l'articolo 22, comma 4, D. Lgs. n. 117/2017, anche per quanto attiene la misura minima del patrimonio indisponibile della Fondazione, costituente il Fondo di Dotazione.

Art. 5
Fondatori

Sono Fondatori della Fondazione e, nel loro insieme, compongono l'Assemblea della Fondazione:

"di diritto":

a) i Fondatori originari, quali risultano dall'Atto costitutivo del 12 luglio 1980, e i loro discendenti maggiorenni che ne facciano domanda e vengano ammessi con delibera di approvazione dell'Assemblea validamente riunita, con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti;

b) altri discendenti maggiorenni di Bartolomeo Cravello Sella che ne facciano domanda per sé e per i propri discendenti, che al momento dell'adesione conferiscano un contributo in materiale archivistico e/o in altri beni e servizi - o anche in altra forma concordata caso per caso - e che vengano ammessi con delibera di approvazione dell'Assemblea, con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti;

c) i coniugi, le vedove e i vedovi dei Fondatori di diritto, che ne facciano domanda e vengano ammessi con delibera di approvazione dell'Assemblea, con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti;

"ad personam":

d) altre persone non comprese fra le sopraddette, con particolari benemerienze verso la Fondazione o meriti personali o in rappresentanza di Enti o Società, che ne facciano domanda e che al momento dell'adesione conferiscano materiale archivistico e/o in altri beni e servizi, o anche in altra forma concordata caso per caso - purché in numero non superiore al decimo del numero dei Fondatori in carica, salvo quanto previsto dall'articolo 17 - e che vengano ammessi con delibera di approvazione dell'Assemblea, con una maggioranza dei quattro quinti dei presenti, che valuteranno caso per caso l'opportunità e la durata della carica

nonché le condizioni e le modalità di ingresso del Fondatore entrante.

Per poter conseguire la carica di Fondatore occorre che tutti i candidati sottoscrivano una domanda contenente la dichiarazione di conoscere e condividere gli scopi della Fondazione e che partecipino ad almeno una riunione dell'Assemblea dei Fondatori. Conseguita la carica, verranno iscritti su apposito libro conservato presso la sede della Fondazione.

È possibile l'esclusione del Fondatore "di diritto" come di quello "ad personam" se motivata e assunta con delibera di approvazione dell'Assemblea, validamente riunita, con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti, presa ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile.

Sono anche possibili le dimissioni dalla carica di Fondatore, purché formalizzate per iscritto.

La qualifica pura e semplice di Fondatore non comporta retribuzione, fatti salvi eventuali rimborsi in forma analitica o forfetaria di spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione, effettivamente sostenute e adeguatamente documentate.

Art. 6

Organi della Fondazione

Sono Organi necessari della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il o i Vice-presidenti;
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato Scientifico.

Al superamento dei parametri definiti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, è, altresì, necessaria la nomina dell'Organo di Revisione legale dei Conti.

Art. 7
Assemblea dei Fondatori

L'Assemblea dei Fondatori è composta dai Fondatori nominati come previsto dall'articolo 5.

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea, salvo nei casi di modifica dello Statuto o di scioglimento della Fondazione, è prescritta la presenza di almeno due quinti dei Fondatori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal più anziano di età dei Vice-presidenti o, mancando anche questi, dal più anziano di età dei componenti del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano dei Fondatori presenti.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente oppure di non meno di tre Fondatori almeno una volta all'anno entro il mese di giugno, con avviso contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione, da inviarsi a tutti i Fondatori con mezzo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo postale o di posta elettronica all'uopo indicato dagli aventi diritto, almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione.

In ragione di urgenza l'Assemblea può essere anche convocata in via straordinaria con le stesse modalità e con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

Ogni Fondatore, in caso di impedimento, potrà farsi rappresentare in ogni singola Assemblea da altro Fondatore, purché ogni delegato rappresenti una sola persona, mediante delega scritta da conservare agli atti.

L'Assemblea, fatti salvi i casi in cui lo Statuto preveda diversamente, delibera a maggioranza dei voti favorevoli dei presenti, sempre a eccezione di specifiche maggioranze previste dallo Statuto. Alle riunioni dell'Assemblea possono essere invitate, come osservatori senza diritto di voto, altre persone che condividano gli scopi della Fondazione.

L'Assemblea dei Fondatori ha la funzione di promuovere e sovrintendere la realizzazione degli scopi della Fondazione e, oltre

a quanto previsto altrove dal presente Statuto, le spettano e le competono:

- la nomina e revoca dei componenti degli Organi della Fondazione;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- la delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- l'approvazione della relazione annuale sull'attività della Fondazione;
- l'approvazione del Bilancio, formato dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla Relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- l'approvazione degli obiettivi e del programma per il triennio successivo;
- l'attribuzione a favore dei Fondatori investiti di particolari cariche, eventuali emolumenti, medaglie di presenza o rimborsi spese anche forfetarie sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, il tutto nell'ambito di quanto consentito dalla normativa vigente e purché non vi si possa configurare l'ipotesi di distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione;
- la delibera per l'eventuale scioglimento e liquidazione della Fondazione, e la devoluzione del suo patrimonio, come precisato al successivo art.17;
- la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a undici consiglieri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di tre esercizi e sono tutti rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere nominati in relazione alle loro attitudini, professionalità e disponibilità ad assumere la responsabilità della carica e l'impegno alla partecipazione attiva alle riunioni consiglieri.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere nominata, se possibile, fra i Fondatori di diritto.

Almeno il trenta per cento dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere composto, preferibilmente, da soggetti diversi rispetto ai Fondatori, individuati in relazione ai loro requisiti di professionalità e indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice-presidente o da due componenti almeno sei volte all'anno, con avviso contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione, da comunicarsi a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di Controllo e al Revisore dei conti, se nominato, almeno cinque giorni prima della riunione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti, fra i quali il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, un Vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, la riunione è valida purché siano presenti tutti gli altri componenti; presiederà il membro più anziano di età.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti favorevoli.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e può compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il conseguimento degli scopi della Fondazione, fatto salvo quanto statutariamente riservato ad altri Organi della medesima. Può nominare, anche fuori dal novero dei

Fondatori, dirigenti, segretari, economi e tesoreri. Può nominare procuratori speciali e mandatari.

In particolare può delegare al Presidente o ad altro membro del Consiglio l'amministrazione ordinaria della Fondazione. Inoltre può delegare in via permanente al Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, di volta in volta, al o ai Vice- presidenti disgiuntamente tutti i poteri necessari per l'accettazione di apporti o di donazioni, sia di materiale documentario sia di fondi in denaro o assimilati, da parte di enti e di privati, italiani ed esteri, senza alcuna limitazione di importo, fatta salva la ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione formula:

- la relazione annuale delle attività della Fondazione;
- il Bilancio, formato da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla Relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- gli obiettivi e il programma per il triennio successivo;
- quant'altro debba formare oggetto di esame per la presentazione all'Assemblea dei Fondatori.

Art. 9

Presidente e Vice-presidenti

Il Presidente e uno o più Vice-presidenti, facenti vece in caso di assenza o impedimento del Presidente, sono nominati nel proprio ambito dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La rappresentanza legale della Fondazione spetta al Presidente o in sua assenza o impedimento al o ai Vicepresidenti, disgiuntamente.

Il Presidente e il o i Vice-presidenti o un consigliere appositamente delegato hanno firma libera e disgiunta per le operazioni di prelievo o versamento presso le Banche e Istituti di Credito come pure per

il deposito o prelievo presso chiunque di materiale documentario della Fondazione.

Il Presidente vigila con la diligenza del buon "pater familias" sull'adempimento dei compiti istituzionali ed è responsabile di fronte al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei Fondatori della gestione del patrimonio della Fondazione, dello svolgimento dei programmi deliberati, del regolare svolgimento delle consultazioni e delle iniziative intraprese, nonché dell'ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto e di legge. In caso di pericolo il Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento il o i Vice-presidenti, può disporre il trasferimento di tutto il materiale o della parte più preziosa di esso in luogo sicuro, riferendone senza indugio al Consiglio di Amministrazione.

In caso di eccezionale urgenza il Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento il o i Vice-presidenti, adotta tutti i provvedimenti necessari nell'interesse della Fondazione, salva la ratifica del Consiglio di Amministrazione, convocato tempestivamente.

Art. 10

Organo di Controllo

L'attività della Fondazione è soggetta al controllo di un apposito organo, che può avere, a discrezione dell'Assemblea che lo nomina, struttura unipersonale o collegiale; in questo secondo caso, l'organo è composto da tre componenti, uno dei quali con funzione di Presidente. L'organo di controllo, che dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 D.Lgs. 117/2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del

monitoraggio svolto dall'organo di controllo. L'Organo di Controllo redige annualmente una Relazione da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Fondatori notizie.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Art. 11

Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea nomina anche un Revisore Legale dei Conti, che dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Egli provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolarità delle scritture contabili e verifica i bilanci annuali della Fondazione, prima che gli stessi vengano presentati all'Assemblea per l'approvazione, esprimendo il proprio parere con apposita relazione che dovrà essere allegata ai bilanci medesimi.

La funzione del Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi carica negli Organi Direttivi della Fondazione ed è disciplinata dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Art. 12

Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è costituito da non meno di tre persone, non necessariamente prescelte nel novero dei Fondatori, nominate, revocate o sostituite dal Consiglio di Amministrazione, che ne determinerà gli incarichi collegiali o individuali, in base a loro caratteristiche personali, morali, culturali, professionali, e alle loro capacità, attitudini o meriti particolari, purché le persone così nominate facciano dichiarazione scritta di conoscere e condividere gli scopi della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà designare il coordinatore del Comitato scientifico.

Il Comitato scientifico, in relazione agli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto, coadiuva il Consiglio di Amministrazione nell'individuare e analizzare i progetti culturali di particolare interesse per gli scopi della Fondazione. Può proporre al Consiglio di Amministrazione l'assegnazione di borse di studio e/o contributi di ricerca a studenti, studiosi, ricercatori, previo esame di merito, valutazione argomentata e determinazione delle modalità connesse.

Art. 13

Gruppi di studio

Il Consiglio di Amministrazione può nominare o revocare uno o più Gruppi di studio composti da non meno di tre persone scelte fra i Fondatori e fra i loro figli o discendenti diretti e anche fuori dal novero dei Fondatori, purché le persone così nominate facciano dichiarazione scritta di conoscere e condividere gli scopi della Fondazione.

I componenti dei Gruppi di studio verranno nominati in relazione alle loro capacità, attitudini o meriti particolari al fine di portare un valido aiuto al Presidente e al Consiglio di Amministrazione per il perseguimento degli scopi della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà designare i coordinatori dei Gruppi di studio e determinerà gli incarichi da affidare ai componenti dei Gruppi stessi, anche singolarmente, insieme a ogni altra modalità.

Art. 14

Bilancio di esercizio e Libri sociali

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio di esercizio, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e

gestionale dell'Ente del Terzo Settore, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, e in esso documenta il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte dalla Fondazione.

Il Bilancio d'esercizio è redatto e pubblicato secondo le forme tecniche e le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione, qualora presenti ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero), dovrà redigere il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Il Bilancio sociale, se sussistono le condizioni di redazione, viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicato nel sito internet della Fondazione.

Gli Organi della Fondazione sono, altresì, tenuti alla redazione del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; e del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri Organi.

I Fondatori hanno il diritto di esaminare i libri sociali.

Art. 15

Regolamenti interni

Il Consiglio di Amministrazione approva i regolamenti della Fondazione.

Approva, fra gli altri, i seguenti:

- l'organizzazione del materiale documentario e dei relativi inventari e libri di controllo;
- le norme di consultazione e di eventuale uso del materiale documentario da parte degli studiosi.

Art. 16

Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Fondatori validamente riunita, con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei Fondatori. Nell'avviso di convocazione

saranno indicate, nella loro sostanza, le modifiche proposte. Le modificazioni dello Statuto devono essere sottoposte all'approvazione dell'autorità tutoria ai sensi dell'articolo 16 del Codice Civile.

Art. 17

Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

L'Assemblea dei Fondatori validamente riunita, con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei Fondatori può deliberare lo scioglimento della Fondazione.

Qualora l'ipotesi di scioglimento nasca da difficoltà a reperire Fondatori, e in particolare qualora i Fondatori si riducano a meno di tre e non si possa individuare persone atte a ricoprire la carica di Fondatore "di diritto" ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto, al fine di reintegrare il numero dei Fondatori si potrà superare, per i Fondatori "ad personam", il limite del decimo del totale dei Fondatori.

Se tutto ciò non sortisse effetto, i Fondatori ancora in carica, e in caso di loro assenza o impedimento persona nominata dal Presidente del Tribunale di Biella, dovranno provvedere all'amministrazione della Fondazione fino al raggiungimento della maggiore età di eventuali minori aventi diritto ai sensi dei punti a) e b) dell'art. 5, oppure allo scioglimento della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata A.R. o secondo le disposizioni previste dal DGLS 82/2005. Decorso il quale il parere s'intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

In particolare, possibilmente, il patrimonio documentario della Fondazione di cui all'articolo 4 dello Statuto, e cioè i fondi archivistici, i libri, gli opuscoli e le pubblicazioni in genere, le negative e le stampe fotografiche, le mappe, le stampe e i disegni,

gli oggetti di interesse storico, scientifico, etnografico, iconografico e altri, i campionari tessili, e in genere tutto il materiale documentario inerente allo scopo in possesso della Fondazione in quel momento, sarà devoluto secondo quanto disporranno i Fondatori, al momento in carica, facendo in modo che esso venga conservato a Biella o nel suo circondario mantenendo la denominazione originaria dei Fondi documentari, e che le testimonianze e le memorie della famiglia Sella e di altre famiglie imprese, enti attinenti l'archivio della Fondazione siano conservate e valorizzate secondo i fini della stessa.

I beni non costituenti materiale documentario saranno, ove possibile, mantenuti uniti al medesimo.

Art. 18

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si osserveranno le disposizioni del Codice Del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) e successive modifiche e integrazioni, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

L'efficacia delle norme del presente Statuto che fanno riferimento agli Enti del Terzo settore è subordinata all'effettiva operatività del Registro Unico del Terzo Settore e all'autorizzazione della Commissione Europea sugli aiuti di stato. Sino al verificarsi di tale condizione sospensiva resta applicabile alla Fondazione la disciplina delle ONLUS.